


CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BAGNI DI LUCCA (LU)

Ai sensi della
Legge Quadro n. 447/95
D.P.C.M. 14/11/97
L.R. n.89 01/12/98
D.C.R. n.77 22/02/2000

REGOLAMENTO ATTUATIVO



IL SINDACO	
IL DIRIGENTE	
TECNICO COMPETENTE	
COADIUVATO DA	

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale del Comune di Bagni di Lucca

Sommario

1	CAPO I	5
1.1	Principi generali	5
1.1.1	<i>Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	5
1.1.2	<i>Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	5
1.1.3	<i>Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica</i>	6
1.1.4	<i>Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica</i>	6
1.1.5	<i>Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica</i>	6
2	CAPO II	8
2.1	Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio	8
2.1.1	<i>Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico</i>	8
2.1.2	<i>Disposizioni in materia di impatto acustico</i>	9
2.1.3	<i>Adeguamento dei piani di risanamento</i>	9
3	CAPO III	10
3.1	Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli 10	
3.1.1	<i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi ai nuovi comparti urbanistici</i>	10
3.1.2	<i>Vincoli all'autorizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato</i>	10
3.1.3	<i>Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti</i>	11

3.1.4	<i>Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.....</i>	11
3.1.5	<i>Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.</i>	11
4	CAPO IV.....	12
4.1	Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento	12
4.1.1	<i>Requisiti minimi da garantire</i>	12
5	CAPO V.....	13
5.1	Disciplina delle attività rumorose	13
5.1.1	<i>Declaratoria di attività rumorosa</i>	13
5.1.2	<i>Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico.....</i>	13
5.1.3	<i>Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgono attività causanti effetti di inquinamento acustico.....</i>	14
5.1.4	<i>Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale.....</i>	14
6	CAPO VI.....	15
6.1	Disciplina delle attività rumorose e temporanee	15
6.1.1	<i>Declaratoria di attività rumorosa temporanea</i>	15
6.1.2	<i>Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili o assimilabili.....</i>	15
6.1.3	<i>Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia e/o cantieri stradali o assimilabili.....</i>	15
6.1.4	<i>Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.</i>	16

6.1.5	<i>Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.</i>	21
7	CAPO VII	22
7.1	Ordinanze contingibili ed urgenti	22
7.1.1	<i>Ordinanze per ricorso temporaneo per abbattimento di emissioni sonore.</i>	22
8	CAPO VIII	23
8.1	Sanzioni amministrative	23
8.1.1	<i>Regolamento delle sanzioni amministrative.</i>	23

1 CAPO I

1.1 Principi generali

1.1.1 Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale.

1. L'azione amministrativa del Comune di Bagni di Lucca è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone a diversa rumorosità, il territorio del Comune di Bagni di Lucca è stato suddiviso in zone corrispondenti alla classificazione ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 e definita dall'allegato TAB A mentre i valori limite sono quelli riportati nelle Tabelle B e C del medesimo allegato.

1.1.2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tabella A, dell'allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

b) adottare i Piani di Risanamento acustico di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma lettera a), ultimo periodo della legge 26 ottobre 1995, n.447;

c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e

degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

1.1.3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica

1. L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nel contesto della gestione del territorio del Comune di Bagni di Lucca, i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge quadro n.447/95.

2. A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati alla salvaguardia dei limiti di comfort acustico prescritti dalla legge 26 ottobre 1995, n.447, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dai D.P.C.M. di attuazione della legge predetta, con le successive modifiche e integrazioni e dalla normativa della Regione Toscana quali la L.R. n.89/98 e successive modif. e integraz. ed i relativi provvedimenti attuativi e di indirizzo.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

1.1.4 Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata ai sensi della L.R. n.89/98 e successive modif. e integraz.

1.1.5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

1. La Zonizzazione acustica è soggetta a revisione al fine di accertare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni bisogna inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità

urbana principale. Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A dell'Allegato del D.P.C.M. 14 novembre 1997. L'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi è integrata dalla Zonizzazione acustica interna, sulla base delle destinazioni d'uso.

2. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale.

2 CAPO II

2.1 Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

2.1.1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi, con riferimento all'assetto pianivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)

2. L'approvazione di quanto sopra comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica, come indicato al punto 1.1.5 del presente regolamento.

3. Nella definizione dell'assetto pianivolumetrico dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici (barriere acustiche o altro).

2.1.2 Disposizioni in materia di impatto acustico

I titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2.1.3 Adeguamento dei piani di risanamento

1. Per l'adeguamento dei piani di risanamento si fa riferimento a quanto previsto dall'art.15 dalla Legge n.447/95 e della L.R. n° 89/98 e successive modif. e integr.

3 CAPO III

3.1 Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

3.1.1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi ai nuovi comparti urbanistici.

1. In linea di principio il grado di protezione dell'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso, ad esempio, alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione dei limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità; per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso, ad esempio, alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici.

3.1.2 Vincoli all'autorizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, comparti a ristrutturazione urbanistica) in contesti ad impianto consolidato.

1. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

2. Per gli edifici di tipo abitativo di nuova costruzione dovrà essere presentata valutazione di clima acustico tenendo presente che i requisiti degli stessi dovranno fare riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997.

3. E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui quanto sopra, ad eccezione degli edifici oggetto di schedatura ai sensi della L.R. 59/80.

3.1.3 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti.

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati ai punti 3.1.1 e 3.1.2.

3.1.4 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.

1. I limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, come definite dal punto 5.1.1. del presente regolamento, sono quelli previsti dall'art.4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il criterio differenziale, di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997, risulta applicabile secondo quanto indicato dall'articolo stesso.

3.1.5 Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.

1. In sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto la valutazione di previsione di impatto acustico, laddove necessario, prevede idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti.

4 CAPO IV

4.1 Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

4.1.1 Requisiti minimi da garantire

1. Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti passivi degli edifici) fermo restando il rispetto dei valori limite di differenziale.

5 CAPO V

5.1 Disciplina delle attività rumorose

5.1.1 *Declaratoria di attività rumorosa*

1. Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

2. Ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività per l'inquinamento acustico eventualmente prodotto, il Comune, a titolo orientativo, può formulare elenchi di attività per le quali la rumorosità è riconosciuta a priori.

5.1.2 *Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico*

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

2. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

3. Non dovranno in nessun caso essere autorizzate attività o opere che possano comportare, in base alla valutazione di impatto acustico, un superamento di limiti assoluti di zona e differenziale (con esclusione della classe VI in quanto non è prevista la valutazione del criterio differenziale).

4. In presenza di edifici sia residenziali che non, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con

particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura). In generale ed in via preventiva, l'autorità comunale può vietare o imporre particolari limiti allo svolgimento di attività di pubblico esercizio, anche in circoli privati, in orario notturno negli edifici in cui si trovino unità abitative residenziali.

5.1.3 Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgono attività causanti effetti di inquinamento acustico

1. Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose il valore di isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti dovrà emergere, caso per caso dalla previsione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto al punto 4.1.1. del presente regolamento.

5.1.4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale

1. L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dar luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico competente attestante la non rumorosità della macchina).

6 CAPO VI

6.1 Disciplina delle attività rumorose e temporanee

6.1.1 Declaratoria di attività rumorosa temporanea

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo 5.1.1 che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta sia all'aperto che al chiuso, in strutture precarie o anche al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. I livelli massimi consentiti per le varie attività previste nei punti che seguono devono essere rilevati da tecnici competenti secondo i criteri e metodi stabiliti dalla normativa statale vigente.

6.1.2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili o assimilabili.

Tali autorizzazioni con eventuali prescrizioni sono regolamentate dalla D.G.R. 77/2000

6.1.3 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia e/o cantieri stradali o assimilabili

Per le attività che rientrano nelle condizioni prevista dalla normativa vigente possono essere rilasciate deroghe secondo le condizioni descritte dalla D.G.R. 77/2000

6.1.4 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto secondo quanto previsto nella relazione di classificazione acustica.

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. 77/2000 i richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;

- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Ed i limiti da rispettare, secondo le aree previste saranno i seguenti:

Esternamente all'area:

- coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale);

Internamente all'area:

NR	LOCALITA'
1	Fornoli, campo sportivo

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

2	Fornoli - S.Apollonia, campo sportivo
---	---------------------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

3	Cocciglia, campo sportivo
---	---------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

4	S.Cassiano, campo sportivo
---	----------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

5	Zato, campo sportivo
---	----------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

6	S. Gemignano, campo sportivo
---	------------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico

allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

7	Bagni di Lucca, Villa Fiori
---	-----------------------------

- non superiore a 65 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 60 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

8	Bagni di Lucca, area ludica del Municipio
---	---

- non superiore a 65 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 60 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

9	Bagni di Lucca, campi da tennis
---	---------------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

10	Monti di Villa, campo sportivo
----	--------------------------------

- non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area.

Durata dell'attività:

- qualunque periodo.

Giorni:

- tutti.

Orario dell'attività:

- l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere effettuato limitando il più possibile il disturbo acustico allestendo il palco in modo tale da dirigere le onde sonora verso aree meno sensibili limitando il rumore a livelli non superiori a 65 dB(A) dopo le ore 24.00 e comunque interrotto dopo le 02.00.

Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui al punto precedente

Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

Per le attività di cui sopra è prevista la procedura contenuta nella D.G.R. 77/2000

6.1.5 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.

1. Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esercizio di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00, nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2. Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai fini della pubblicità fonica, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, mentre nei giorni festivi e al sabato l'orario risulta essere il seguente: 9,00÷12,00; 16,30÷19,30.

3. Cannoncini spaventapasseri e per cinghiali: l'impiego dei dispositivi denominati <cannoncini spaventapasseri > per la dispersione dei volatili e cinghiali nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

4. Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto, con esclusione di quelli relativi agli autoveicoli, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi in un'ora. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nei valori stabiliti dal Nuovo Codice della Strada.

7 CAPO VII

7.1 Ordinanze contingibili ed urgenti

7.1.1 Ordinanze per ricorso temporaneo per abbattimento di emissioni sonore.

1. Qual'ora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa la inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà è regolata da norme specifiche nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrada, ferrovie, aeroporti, ecc.).

2. Il Sindaco, su motivata istanza, può concedere deroghe alle prescrizioni contenute nel presente regolamento, per le attività temporanee anche relativamente all'accensione di fuochi d'artificio e al lancio di razzi in occasione di festività di particolare rilievo.

8 CAPO VIII

8.1 Sanzioni amministrative

8.1.1 Regolamento delle sanzioni amministrative.

1. Oltre a quelle previste dall'art.17 della L.R. n. 89 del 01/12/1998 e successive modif. e integr. vengono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui ai 5.1.4 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,66 a € 309,87 a cui seguirà un'ordinanza di adeguamento;

b) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui al punto 6.1.5 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,66 a € 309,87 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

Nel caso in cui le suddette sanzioni non vengano corrisposte entro 60gg dalla contestazione gli importi sono raddoppiati. Del pari gli importi sono raddoppiati in caso di recidiva entro il biennio.

In tutti i casi di violazione delle norme di legge e di regolamento relative alla tutela dall'inquinamento acustico, l'Autorità Comunale, per motivi di igiene, sanità o quiete pubblica, può ordinare la cessazione totale o parziale dell'attività rumorosa e la disattivazione di impianti e macchinari rumorosi. Per quanto non disposto dal presente regolamento, in materia di sanzioni amministrative si rinvia all'art. 10 della L. 447/95.